

Rischi connessi all'esposizione ad amianto, in particolare all'art. 249, a cui si aggiunge il Titolo X, Capo II - Agenti biologici, in particolare all'art. 272;

- sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria;
- individuare le procedure di lavoro in sicurezza e i relativi responsabili all'interno dell'azienda (art. 28).

Il Datore di Lavoro deve, inoltre, garantire ai lavoratori/trici l'informazione e la formazione sui rischi a cui possono essere esposti in relazione alle mansioni svolte e alle corrette procedure di lavoro.

La verifica dell'applicazione di misure di sicurezza e di protezione della salute all'interno dell'azienda può essere effettuata attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, cui possono essere richieste informazioni sui rischi presenti in azienda, sui diritti/doveri dei lavoratori, sugli infortuni e sulle malattie professionali.

ASSICURAZIONE INAIL

La maggior parte dei lavoratori sono assicurati presso l'INAIL per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Che cosa è una malattia professionale?

Qualsiasi malattia causata dal lavoro può essere riconosciuta dall'INAIL come professionale. Per facilitare questo compito esistono delle tabelle, periodicamente aggiornate, in cui sono elencate le malattie e le lavorazioni che le possono causare.

La tutela INAIL è comunque estesa anche alle altre malattie se ne viene dimostrata l'origine lavorativa.

Se si ritiene di avere una malattia di origine lavorativa ci si può rivolgere al proprio medico di base o ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL o al Medico Competente dell'azienda presso cui si lavora.

Se è stata diagnosticata una **malattia respiratoria** e si è svolta o si sta ancora svolgendo una delle attività lavo-

rate indicate nella colonna "I fattori di rischio", occorre tener presente che per avere diritto alle prestazioni INAIL è necessario presentare, entro quindici giorni dal suo rilascio, il certificato di malattia professionale (compilato da un medico di fiducia).

Il certificato può essere presentato al datore di lavoro, che deve inoltrarlo all'INAIL entro 5 giorni.

L'INAIL chiamerà il lavoratore presso i propri ambulatori per raccogliere le informazioni sul lavoro svolto e sottoporlo agli accertamenti sanitari, chiedendo la necessaria documentazione al datore di lavoro.

La richiesta di riconoscimento di malattia professionale, a seguito dell'istruttoria, potrà essere accolta o respinta dall'INAIL con decisione motivata. Se non si condividono le decisioni dell'INAIL si potrà presentare ricorso, eventualmente usufruendo dell'assistenza gratuita dei patronati, oppure ci si potrà rivolgere ad un medico di fiducia.

La redazione è stata curata da un gruppo di lavoro, costituitosi in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, INAIL, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Organizzazioni di rappresentanza dei Datori di Lavoro.

Per saperne di più www.inail.it e www.lavoro.gov.it



LA SALUTE NEI LUOGHI
DI LAVORO È IMPORTANTE.
NON BUTTARLA ALL'ARIA.

MALATTIE RESPIRATORIE

Grande distribuzione

Lavoratori



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Ministero della Salute



LE MALATTIE

Alcune patologie dell'apparato respiratorio si possono manifestare per esposizione ad agenti nocivi presenti nelle varie attività della Grande Distribuzione.

Episodi ricorrenti di oppressione al petto, respiro sibilante e tosse, fino alla difficoltà di respirazione, possono essere segni di **ASMA BRONCHIALE**.

Questi possono insorgere sia contemporaneamente all'esposizione alle sostanze che la causano sia molte ore dopo.

Naso chiuso, starnuti, abbondante secrezione di muco, difficoltà a sentire gli odori e i sapori e mal di testa possono essere segni di **RINITE**. Spesso la rinite, se di origine allergica, è associata a lacrimazione e arrossamento degli occhi (**OCULORINITE**).

Tosse che dura nel tempo, produzione di catarro e affanno, che si aggrava quando si fanno sforzi anche lievi, possono essere segni di **BRONCHITE CRONICA**.

Affanno, tosse, episodi ricorrenti di febbre, brividi e dolori muscolari (simili ad episodi influenzali) possono essere i primi segni di una malattia polmonare chiamata **ALVEOLITE ALLERGICA**.

I FATTORI DI RISCHIO

Queste malattie possono essere causate dalla inalazione di:

- polveri di fibre vegetali (cotone, lino, canapa, lino);
- polveri di derivati animali (lana, seta);
- polveri di avena, farro, frumento, grano turco, miglio, orzo, riso, soia, segale e loro farine;
- muffe presenti in prodotti vegetali umidi;
- acari della polvere;
- agenti chimici (detersivi, detergenti, sbiancanti, abrasivi, vernici, mordenti, colle).

Inoltre, l'insorgere delle patologie può essere favorito dall'eccessivo caldo e umidità (in vicinanza dei forni) o dal freddo (celle frigorifere).

Particolarmente a rischio sono le seguenti attività: manipolazione dei prodotti durante il carico/scarico merci, immagazzinamento, rifornimento scaffali, confezionamento (frutta, verdura, macelleria), falegnameria, bricolage, vendita di prodotti sfusi; lavoro all'interno di celle frigorifere; lavorazioni di panificazione, pizzeria, pasticceria e "arte bianca" in genere.

MISURE DI PREVENZIONE

Stoccaggio e movimentazione merci in celle frigorifere

Durante le operazioni di immagazzinamento e movimentazione delle merci in celle frigorifere (principalmente reparto surgelati, macelleria, pescheria, ortofrutta) si opera in ambienti refrigerati con temperature critiche per l'organismo.

Occorre, quindi, utilizzare idonei Dispositivi di protezione individuale (DPI) consistenti in:

- giacche, pantaloni e gilet antifreddo;
- guanti e berretto;
- scarpe antiscivolo con suola e plantare termico.

Il Datore di lavoro deve mettere a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale che il lavoratore:

- deve utilizzare secondo le istruzioni ricevute;
- deve tenere in buono stato o chiederne la sostituzione.

Preparazione dei cibi

Nelle lavorazioni di panificazione, pizzeria, pasticceria e "arte bianca" in genere, ove presenti i reparti, è altamente probabile l'esposizione dei lavoratori a polveri di farine, noti agenti allergizzanti.

E' dunque importante limitare la dispersione delle polveri di farine ed effettuare frequente pulizia delle superfici.

Ricordarsi di lavare accuratamente mani e viso prima di ogni pausa e al termine di ogni turno di lavoro.

E' comunque indispensabile, nelle fasi più polverose, l'utilizzo di mascherine con filtro P2 per polveri organiche come dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Le stesse mascherine vanno cambiate frequentemente (secondo l'uso e le istruzioni del fabbricante) e conservate in luoghi appositi (armadietto, cassetto).

Occorre ricordare che chi fuma ha una maggiore probabilità di sviluppare patologie a carico dell'apparato respiratorio.

NORMATIVA

Una corretta e partecipata valutazione del rischio permette di descrivere un quadro reale delle condizioni di lavoro, rendendo possibili:

- a) l'attuazione di azioni di prevenzione e protezione;
- b) la riconduzione della malattia all'eventuale causa professionale.

Il processo della valutazione del rischio e l'utilizzo di metodi corretti di tale valutazione è responsabilità in prima persona del datore di lavoro (d.lgs. 81/2008 s.m.i, artt. 17 e 18) ma tutte le figure - RSPP, MC, RLS/RLST, lavoratori/trici - chiamate a collaborare, contribuiscono ciascuna secondo le proprie attribuzioni e competenze.

Anche il lavoratore è chiamato a collaborare affinché, attraverso una corretta valutazione dei rischi, si possano garantire adeguate condizioni di lavoro ed un programma di prevenzione e miglioramento continuo.

Se l'attività lavorativa svolta richiede operazioni che espongono a pericolo o rischio di malattie dell'apparato respiratorio, il datore di lavoro deve:

- effettuare una valutazione dello specifico rischio ai sensi del dlgs 81/2008 s.m.i, al Titolo IX (Capo I - Agenti chimici), in particolare all'art. 223; così come, nello stesso Titolo, al Capo II - Agenti cancerogeni e mutageni, in particolare all'art. 236 e al Capo III -